

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-2846 del 19/06/2020
Oggetto	DPR N. 59/2013 E SMI - DITTA CASEIFICIO LA MADONNINA S.N.C. DI IEMMI MARCO & C. PER L'INSEDIAMENTO SITO IN COMUNE DI SALSOMAGGIORE TERME (PR) VIA FRAZIONE SCIPIONE, N. 19 - MODIFICA DI AUA - PRATICA SUAP 6959 DEL 11/03/2020
Proposta	n. PDET-AMB-2020-2939 del 19/06/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno diciannove GIUGNO 2020 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL RESPONSABILE

VISTI:

- il D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 e s.m.i., “Regolamento recante la disciplina dell’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- l’articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. 59/2013 e s.m.i. che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell’Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all’articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e la successiva Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 con cui le funzioni precedentemente esercitate dalla Provincia di Parma – Servizio Ambiente sono state assegnate all’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) – Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PARMA operativa dal 1° gennaio 2016;
- il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- la L. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.P.R. 160/2010;
- il D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 5/2006;
- la L.R. 4/2007;
- la L.R. 21/2012;

- la D.G.R. 2236/2009 e s.m.i.;
- il “Piano di Tutela e Risanamento della Qualità dell’aria” approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 29 del 28.03.2007;
- la Delibera di Giunta Regionale 1053/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale 286/2005 e le successive linee guida della D.G.R. 1860/2006;
- il P.T.A. regionale approvato dall’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con Deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- le norme di attuazione del P.T.C.P. della Provincia di Parma, variante approvata con Delibera di Consiglio Provinciale n. 118 del 22 dicembre 2008 quale “Approfondimento in materia di Tutela delle Acque”;
- la Delibera di Consiglio Provinciale n. 81/2013 del 18.12.2013 di indirizzo e approfondimento interpretativo degli artt. 6 e 17 delle norme tecniche di attuazione del P.T.C.P.-Variante in materia di Acque 2008 (scarichi dei reflui in area di ricarica diretta dei gruppi acquiferi C e A+B);
- la Delibera di Giunta Provinciale n. 251/2014 del 23.06.2014 contenente specificazioni e documento operativo sulla gestione delle acque di raffreddamento e relativo percorso autorizzativo (Autorizzazione Unica Ambientale – A.U.A.);
- la L. 26 ottobre 1995, n. 447, e s.m.i. “Legge quadro sull’inquinamento acustico”;
- la L.R. 9 maggio 2001, n. 15, e s.m.i. “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”;
- la D.G.R. 673/2004 “Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico””;
- la classificazione acustica comunale;

VISTO:

- l’incarico dirigenziale conferito con DDG n. 106/2018;
- la nomina conferita con Determina del Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest n. 871 del 29/10/2019;

PREMESSO CHE:

l’Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP del Comune di Salsomaggiore Terme con Provvedimento conclusivo prot. n. 12146 del 10/05/2016, alla Ditta CASEIFICIO LA MADONNINA S.N.C. DI IEMMI MARCO & C. con sede legale e stabilimento siti in Comune di Salsomaggiore Terme (PR), Via Frazione Scipione, n. 19, C.A.P. 43039, comprende i seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della Sezione II della Parte terza del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.);
- comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

CONSIDERATO:

- ✓ la domanda trasmessa dal SUAP del Comune di Salsomaggiore Terme in data 01/04/2020 Prot. SUAP n. 8443, acquisita al protocollo di Arpae n. PG/2020/50606 del 03/04/2020, presentata dalla Ditta CASEIFICIO LA MADONNINA S.N.C. DI IEMMI MARCO & C. nella persona del Sig. Marco Iemmi in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale e stabilimento siti in Comune di Salsomaggiore Terme (PR), Via Frazione Scipione, n. 19, C.A.P. 43039 per la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, con riferimento al seguente titolo abilitativo:
 - **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.**, per cui la Ditta ha chiesto l'aggiornamento dell'atto;
- ✓ che l'attività principale dichiarata dalla Ditta nello stabilimento di cui sopra è quella di "Trasformazione di latte in formaggio Parmigiano Reggiano e burro";

EVIDENZIATO CHE:

in merito alla matrice scarichi idrici la ditta ha dichiarato il *"proseguimento senza modifica"* e *"l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo come descritto nella sezione 6.1 "Autorizzazioni e titoli ambientali ex art. 3 DPR n. 59/2013" relativamente agli scarichi di acque reflue"* ;

in merito alla matrice impatto acustico la ditta ha dichiarato il *"proseguimento senza modifica"* e *"l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzativo come descritto nella sezione 6.1 "Autorizzazioni e titoli ambientali ex art. 3 DPR n. 59/2013" relativamente all'impatto acustico"* ;

VISTI:

i seguenti pareri e la relazione tecnica di Arpae Area Prevenzione ambientale Ovest – Servizio Territoriale Sede di Parma (Arpae ST), pervenuti a seguito di specifica richiesta di Arpae SAC di Parma con note prot. n. PG/2020/53023 del 09/04/2020 e prot. n. PG/2020/53018 del 09/04/2020:

- relazione tecnica favorevole con prescrizione in merito alle emissioni in atmosfera di Arpae ST di Parma prot. n. PG/2020/59975 del 23/04/2020, depositata agli atti;

- il parere favorevole per quanto di competenza del Comune di Salsomaggiore Terme del 07/05/2020 prot. n. 10434, ed acquisito al prot. Arpae n. PG/2020/67163 del 107/05/2020, allegato alla presente quale parte integrante (Allegato 1);
- il parere favorevole per quanto di competenza espresso da AUSL STR. ORGANIZZ. TERR. S.I.S.P. FIDENZA prot. n. 28880 del 08/05/2020 ed acquisito a protocollo Arpae n. PG/2020/67811 del 08/05/2020, allegato alla presente quale parte integrante (Allegato 2);
- il parere in materia di Salute Pubblica del Comune di Salsomaggiore Terme prot. n. 11655 del 25/05/2020, acquisito a prot. Arpae n. PG/2020/76035 del 26/05/2020, a firma del Sindaco, a seguito della richiesta di Arpae SAC prot. n. PG/2020/68688 del 11/05/2020, allegato alla presente quale parte integrante (Allegato 3);

CONSIDERATO CHE:

per le emissioni in atmosfera:

- la Ditta risulta autorizzata con Provvedimento Conclusivo rilasciato dal SUAP del Comune di Salsomaggiore Terme prot. n. 12146 del 10/05/2016 e s.m.i.;
- la modifica consiste nella variazione combustibile utilizzato nell'impianto generante l'emissione E1 con passaggio all'utilizzo del metano;
- l'attività industriale prevede "trasformazione latte in formaggio parmigiano reggiano e burro";
- l'istanza è stata valutata anche in base alla L. 26/90 sulla Tutela della denominazione di origine "Prosciutto di Parma";
- è stata dichiarata la presenza di impianti definiti scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria condotta e agli atti che non sussistono condizioni ostative alla modifica dell'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui all'oggetto;

DETERMINA

DI MODIFICARE

per quanto di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma 5 del DPR n. 59/2013, **l'atto di adozione dell'AUA emesso da Arpae con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-1107 del 20/04/2016**, recepito nell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP del Comune di Salsomaggiore Terme con Provvedimento conclusivo prot. n. 12146 del 10/05/2016, alla Ditta CASEIFICIO LA MADONNINA S.N.C. DI IEMMI MARCO & C. con Legale rappresentante il Sig. Marco Iemmi con sede legale e stabilimento siti in Comune di Salsomaggiore

Terme (PR), Via Frazione Scipione, n. 19, C.A.P. 43039, relativamente all'esercizio dell'attività di "Trasformazione di latte in formaggio Parmigiano Reggiano e burro", **per il titolo abilitativo sotto elencato:**

- **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;**

ed esclusivamente nel seguente modo, come da istanza pervenuta, precisando che quanto di seguito riportato sostituisce integralmente le medesime parti **dell'atto di adozione dell'AUA emesso da Arpae con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-1107 del 20/04/2016**, recepito nell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP del Comune di Salsomaggiore Terme con Provvedimento conclusivo prot. n. 12146 del 10/05/2016.

"... SI STABILISCE DI SUBORDINARE il presente atto:

per le emissioni in atmosfera, per cui è stata verificata la presenza di impianti definiti **scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico:**

EMISSIONE E4 – Idropulitrice a gasolio (Potenzialità 68,8 kW)

Gli impianti su indicati sono soggetti al rispetto dei limiti previsti nella Delibera della Giunta Regionale 28/12/2009 n. 2236 e s.m.i., ai sensi dell'art. 272 comma 1 e dell'art. 271 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e precisamente:

Materiale particellare	50	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	500	mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	170	mg/Nm ³
Ossidi di carbonio	200	mg/Nm ³
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 3% negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

per le emissioni in atmosfera l'adozione della modifica è subordinata specificatamente, oltre al rispetto di tutte le prescrizioni ed i valori minimi di emissione stabiliti direttamente dalla normativa statale o regionale, emanati rispettivamente ai sensi dell'art. 271, commi 1), 2), 3), 4), 5) del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e previsti dalla DGR 2236/2009 e s.m.i., al rispetto di quanto riportato nell'allegato tecnico prot.n. PGPR/2018/8779 del 24/04/2018, per quanto pertinente l'attività svolta dalla Ditta nell'insediamento oggetto dell'istanza di modifica dell'AUA in esame, in particolare:

EMISSIONE E1: - “Generatore di vapore a metano con potenzialità di 2.325 kW”

(emissione modificata per combustibile utilizzato)

Gli effluenti gassosi devono essere captati e convogliati nel miglior modo possibile, prima dello scarico in atmosfera.

Oltre ad osservare quanto sopra devono essere rispettati i seguenti limiti:

Durata ore/giorno	4	h
Durata giorni/anno	365	giorni
Altezza minima	10	m
Materiale particellare	5	mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	100	mg/Nm ³
Ossidi di carbonio	100	mg/Nm ³
Periodicità controllo	Annuale	
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno del 3% negli effluenti gassosi secchi normalizzati a 273°K e 101.3 kPa.		

Visto le modifiche apportate alla Parte V del D.Lgs 152/06 s.m.i., dal D.Lgs 183/2017 e s.m.i., tale impianto si configura come medio impianto di combustione (come definito al punto gg-bis del comma 1 dell'art. 268 della Parte V del D.Lgs 152/06 e s.m.i.) pertanto:

- per quanto prescritto dal comma 1 dell'art. 294 della Parte V del D.Lgs 152/06 e s.m.i., l'impianto deve essere dotato di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile;

I valori limite di emissione sopra riportati come concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e, salvo quanto diversamente disposto si intendono stabiliti come medie orarie.

EMISSIONE E2 - Caldaia a metano a servizio della stagionatura e di potenzialità pari a 60,5 kW

Gli impianti su indicati sono soggetti al rispetto dei limiti previsti nella Delibera della Giunta Regionale 28/12/2009 n. 2236 e s.m.i., ai sensi dell'art. 272 comma 1 e dell'art. 271 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e precisamente:

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nm ³
Ossido di Carbonio	100	mg/Nm ³
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno negli effluenti gassosi secchi del 3% normalizzati a 273 k e 101,3 kPa;		

EMISSIONE E3 - "Caldaia a metano" a servizio della stagionatura e di potenzialità pari a 50 kW

Gli impianti su indicati sono soggetti al rispetto dei limiti previsti nella Delibera della Giunta Regionale 28/12/2009 n. 2236 e s.m.i., ai sensi dell'art. 272 comma 1 e dell'art. 271 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e precisamente:

Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nm ³
Ossido di Carbonio	100	mg/Nm ³
I valori di emissione degli inquinanti si riferiscono ad un tenore di ossigeno negli effluenti gassosi secchi del 3% normalizzati a 273 k e 101,3 kPa;		

Prescrizioni e considerazioni di carattere generale.

Vista la tecnologia dell'impianto, per l'emissione **E1** si ritiene che:

- **la messa in esercizio dell'impianto** (accensione dell'impianto) debba essere comunicata con un anticipo di almeno 15 gg;
- terminata la fase di messa a punto e collaudo, che deve avere una durata non superiore a 5 giorni, il Gestore procede alla messa a regime degli impianti;
- il periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto (art. 269 comma 6 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.) è valutato pari a 10 giorni. Il numero di campionamenti ed analisi alle emissioni quale strumento di controllo può essere limitato alla prima verifica positiva, poiché trattasi di impianti a tecnologia consolidata;
- i dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio degli impianti originanti l'emissione E01 dovranno essere inviati ad Arpae - Area Prevenzione Ambiente Ovest sede di Parma entro 30 giorni dalla data di messa a regime e non oltre;
- **il termine ultimo per la comunicazione ad Arpae - Area Prevenzione Ambiente Ovest sede di Parma dei dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio degli impianti originante l'emissione E01 è fissato ad un anno dalla data di emissione dell'atto autorizzativo finale del procedimento unico del SUAP;**
- decorso inutilmente il termine ultimo per la comunicazione dei dati relativi al periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio degli impianti sopra indicati senza che la Ditta in oggetto abbia realizzato completamente gli impianti autorizzati e, conseguentemente, non abbia attivato tutte o alcune delle suddette emissioni, il presente **si intende decaduto** ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate;

- per quanto concerne specificatamente gli impianti medi di combustione, si deve fare riferimento a quanto riportato al punto 5. comma 5-bis dell'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e all'Appendice 4-bis all'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

la comunicazione di messa in esercizio degli impianti ed i certificati analitici relativi alla messa a regime degli impianti generanti l'emissione E1 dovranno essere inviati ad Arpae, tramite posta certificata;

i monitoraggi da effettuarsi, ai sensi dell'art. 269 comma 4 b) D.Lgs. 152/06 e s.m.i., alla **emissione E1** debbono avere una **periodicità annuale**.

Per gli impianti generanti le emissioni E2, E3, E4 di cui al capitolo precedente, il Gestore mantiene la documentazione attestante il rispetto dei prescritti limiti a disposizione degli organi di controllo.

Resoconto istruttoria per inserimento catasto:

Generale

Ragione Sociale:	Caseificio La Madonnina snc di lemmi Marco & C.
Partita IVA/Codice fiscale:	01806290340
Sede legale:	Fraz. Scipione n.19, Salsomaggiore Terme
Gestore	lemmi Marco
Sede locale impianti:	Fraz. Scipione n.19, Salsomaggiore Terme
Latitudine:	4964934
Longitudine:	575741
Attività sede locale (C.C.C.I.A.):	Lavorazioni lattiero casearie
Settore attività CRIAER:	4.1
Indicatori di attività	
Indicatore 1	Quantità di latte lavorato [q/anno]
Indicatore 2	Quantità di metano utilizzato [m3 /anno]
Parametri di esercizio	
Giorni/anno funzionamento	365
Altezza media sbocco emissione:	10

Temperatura media emissioni:	200°C
Flussi emissivi annui per inserimento catasto emissioni	
PM (Materiale Particellare)	19 kg/anno
Ossidi di azoto (NO _x)	701 kg/anno
Monossido di carbonio (CO)	447 kg/anno
Biossido di carbonio (CO ₂)	960.493 kg/anno
Ossidi di zolfo (SO ₂)	5 kg/anno

...”

Si stabilisce di considerare il presente atto come parte integrante **dell'atto di adozione dell'AUA emesso da Arpae con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-1107 del 20/04/2016**, recepito nell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP del Comune di Salsomaggiore Terme con Provvedimento conclusivo prot. n. 12146 del 10/05/2016, **e di lasciare inalterato tutto quant'altro contenuto nell'atto di adozione dell'AUA sopra citato.**

In riferimento alla scadenza del presente atto e all'eventuale richiesta di rinnovo dell'AUA si rimanda a quanto indicato nell'**atto di adozione dell'AUA emesso da Arpae con Determinazione Dirigenziale n. DET-AMB-2016-1107 del 20/04/2016**, recepito nell'Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal SUAP del Comune di Salsomaggiore Terme con Provvedimento conclusivo prot. n. 12146 del 10/05/2016.

La non ottemperanza delle disposizioni del presente comporta le sanzioni previste per legge.

Il presente atto si intende accordato, fatti salvi i diritti di terzi, e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di emissioni in atmosfera.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Il presente atto è endoprocedimentale e non ha effetto se non compreso nel provvedimento finale di modifica dell'AUA rilasciato dal SUAP del Comune di Salsomaggiore Terme. La modifica dell'AUA esplica i suoi effetti, pertanto, dal rilascio del suddetto provvedimento finale.

Il presente atto è trasmesso al SUAP del Comune di Salsomaggiore Terme, che provvede al rilascio del provvedimento finale al Richiedente e alla trasmissione tempestiva in copia ad Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma, Comune di Salsomaggiore Terme, AUSL STR. ORGANIZZ. TERR. S.I.S.P. FIDENZA, Ente Gestione per i parchi e la biodiversità dell'Emilia Occidentale e Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po.

Arpae Emilia-Romagna Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma non si assume alcuna responsabilità a seguito di prescrizioni, indicazioni, condizioni non note formulate e rilasciate da altri Enti/Organi che potrebbero comportare interpretazioni e/o incoerenze con quanto rilasciato da Arpae - Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Parma.

Il presente atto è rilasciato esclusivamente al SUAP del Comune di Salsomaggiore Terme all'interno del procedimento per il rilascio della modifica dell'AUA.

Il Responsabile del presente endo - procedimento amministrativo, per l'aggiornamento per modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13 è Stefania Galasso.

Istruttore di riferimento Silvia Spagnoli

Rif. Sinadoc: 2020/11229

Il Responsabile del Servizio

Autorizzazioni e Concessioni di Parma

Paolo Maroli

(documento firmato digitalmente)

Allegato 1



CITTA' DI SALSOMAGGIORE TERME
SETTORE 3 – SERVIZI AL TERRITORIO
Servizio Ambiente – Sportello Unico

Viale Romagnosi, 7 - 43039 Salsomaggiore Terme (PR) – C.F. e P.I. 00201150349
Tel. 0524 580239 - Telefax 0524 580299 – www.comune.salsomaggiore-terme.pr.it

Prot. gen. n. 10434/6-9

Salsomaggiore Terme, -

07 MAG. 2020

Spett. le ARPAE

V.le Bottego, 9

43121

PARMA

PEC: aoopr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Istanza di MODIFICA NON SOSTANZIALE all'AUA prot. n. 12146 del 10/05/2016– ditta Caseificio la Madonnina s.n. c. di Lemmi Marco & C – Loc. Laurano n. 94. (Rif. pratica SUAP n. 6959 del 11/03/2020). **Pareri**

Vista la nota ARPAE pervenuta al protocollo SUAP n. 8782 del 09/04/2020, si esprime per quanto di competenza, parere favorevole alla matrice emissioni in atmosfera.

Distinti saluti.

Servizio Ambiente
(Ing. Elena Cortesi)

L'INGEGNERE CAPO
DIRETTORE DELL'AREA 3
TECNICA E SICUREZZA
(Ing. Rossano Varazzani)

Allegato 2

FRONTESPIZIO PROTOCOLLO GENERALE

AOO: AOOAUSLPR
REGISTRO: Protocollo generale
NUMERO: 0028880
DATA: 08/05/2020
OGGETTO: Risposta a: [Prot.: 0010355/2020] RICHIESTA PARERI PER ISTANZA DI
MODIFICA NON SOSTANZIALE ALL'AUA CASEIFICIO LA MADONNINA SNC
{ID:279AC58FA231C092C125856000397A24}

SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE DA:

Vittorio Amadei

CLASSIFICAZIONI:

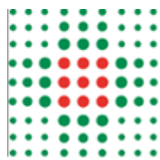
- [04-02-01]

DOCUMENTI:

File	Firmato digitalmente da	Hash
PG0028880_2020_Lettera_firmata.pdf:	Amadei Vittorio	C0C308A758F3ECC8A4B04CEA310AFB92 A3FB9CEFE877CBCEF16559ABEFEFEC4 A



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente e' conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.
Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma**

Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. FIDENZA

ARPAE di Parma
aopr@cert.arpa.emr.it

Comune Di Salsomaggiore Terme
protocollo@postacert.comune.salsomag
giore-terme.pr.it

OGGETTO: Risposta a: [Prot.: 0010355/2020] RICHIESTA PARERI PER ISTANZA DI MODIFICA NON SOSTANZIALE ALL'AUA CASEIFICIO LA MADONNINA SNC {ID:279AC58FA231C092C125856000397A24}

Si comunica in riferimento alla nota del SUAP del Comune di Salsomaggiore Terme prot. 10355/VI-009 del 06.05.2020, relativa ad istanza di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale inoltrata dalla Ditta CASEIFICIO LA MADONNINA S.N.C. DI IEMMI MARCO & C., con sede in Salsomaggiore Terme, località Scipione Ponte n. 19, per l'attività di trasformazione latte bovino in formaggio Parmigiano Reggiano e burro. Pratica SUAP 6959 del 11.03.2020.

Trattasi di una modifica sostanziale richiesta per la matrice autorizzazione alle emissioni in atmosfera, mentre per quanto riguarda la comunicazione o nulla osta relativo all'impatto acustico e l'autorizzazione agli scarichi di acque reflue viene dichiarato il proseguimento senza modifiche.

La modifica è richiesta per la sostituzione del generatore funzionante a gasolio con un nuovo impianto alimentato a metano, emissione E.1.

Rimangono invariate le emissioni E.2 ed E.3 relative a due caldaie a metano utilizzate nella camera calda e nel locale stagionatura e l'emissione E.4 del pulvapor funzionante a gasolio, utilizzato per la produzione di acqua calda e vapore per la pulizia delle attrezzature e delle cisterne.

La classificazione urbanistica del sito ove è ubicato il caseificio è di "Aree per la trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli"; mentre nella zonizzazione acustica comunale, il caseificio si trova in parte in classe III ed in parte IV.

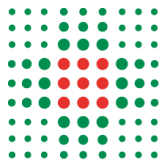
Per l'attività svolta la ditta è classificabile come Industria Insalubre di 1^a classe ai sensi dell'art. 216 del TULLSS, visto il punto 61 parte prima lettera b) dell'elenco approvato con DM 5 settembre 1994.

Per quanto sopra riportato, valutata la documentazione trasmessa, osservato che non risultano agli atti dello scrivente Servizio, negli ultimi cinque anni segnalazioni di inconvenienti igienico ambientali correlabili con l'attività aziendale, si esprime parere favorevole per quanto di competenza.

Distinti saluti.

Paolo Saccani
Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. FIDENZA

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA
Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma
Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393
Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343



Firmato digitalmente da:

Vittorio Amadei

Responsabile procedimento:
Paolo Saccani

Paolo Saccani
Str. Organiz. Terr. S.I.S.P. FIDENZA

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE DI PARMA
Sede legale: Strada del Quartiere n. 2/A 43125 Parma
Tel: +39 0521.393111 - Fax: +39 0521.282393
Codice Fiscale e Partita IVA: 01874230343

Allegato 3



CITTA' DI SALSOMAGGIORE TERME

AREA 3 – TECNICA E SICUREZZA

Servizio Ambiente – Sportello Unico

Viale Romagnosi, 7 - 43039 Salsomaggiore Terme (PR) – C.F. e P.I. 00201150349

Tel. 0524 580239 - Telefax 0524 580299 – www.comune.salsomaggiore-terme.pr.it

Prot. gen. n. 11655

Salsomaggiore Terme, 25/05/2020

Spett.

ARPAE – servizio Autorizzazioni e Concessioni

Piazzale della Pace, 1

43121 PARMA

PEC: aoopr@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Istanza di MODIFICA NON SOSTANZIALE all'AUA prot. n. 12146 del 10/05/2016– ditta Caseificio la Madonnina s.n.c. di Iemmi Marco & C – Loc. Laurano n. 94. (Rif. pratica SUAP n. 6959 del 11/03/2020).

Parere in materia di salute pubblica

In riferimento alla pratica di sportello unico indicata in oggetto, visti:

- il RD n. 1265 del 27/07/1934 “Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie”;
- il DM 05/09/1994 “Elenco delle industrie insalubri di cui all'art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie”;
- il D. Lgs n. 152/2006 “Norme in materia ambientale”;
- il parere favorevole, per quanto di competenza, di AUSL pervenuto al protocollo comunale n. 10579 del 08/05/2020;
- la richiesta di parere in materia di salute pubblica pervenuta al protocollo comunale n. 10702 del 12/05/2020 da parte di ARPAE;

si esprime parere favorevole in materia di salute pubblica.

Distinti saluti.

Il Sindaco
Dott. Filippo Fritelli

Allegato 4

Prescrizioni Tecniche Emissioni in Atmosfera

La Ditta è tenuta ad attrezzare, rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto della Autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione (riferimento metodi UNI 10169 - UNI EN ISO 16911 - UNI EN 13284-1)

Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento

I punti di misura e di campionamento necessari per l'effettuazione delle verifiche dei valori limite di emissione devono essere posizionati, dimensionati ed essere provvisti di idonee prese di misure e di campionamenti in accordo con quanto specificatamente indicato dal M.U. 422 e dai "Criteri generali per il controllo delle emissioni" ISTISAN 91/41 attuato ai sensi dell'art. 4, punto 1) del D.M. 12 luglio 1990.

Le emissioni in atmosfera devono avvenire unicamente attraverso camini aventi una sezione di sbocco diretta in atmosfera e priva di ogni ostacolo che possa impedire l'innalzamento del pennacchio e la sua diffusione in ogni direzione.

Accessibilità dei punti di prelievo

L'accesso in sicurezza ai punti stabiliti per le prese di misura, deve essere tale da permettere a pieno lo svolgimento di tutti i controlli necessari. Gli addetti ai controlli riceveranno tutte le informazioni sull'accesso, sulla disponibilità dei servizi e sulla modalità di utilizzo necessarie all'espletamento delle indagini, direttamente o indirettamente, per iscritto, dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale, secondo quanto previsto e stabilito dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro (D.Lgs. 81/08 smi).

Limiti di Emissione ed Incertezza delle misurazioni

I valori limite di emissione espressi in concentrazione sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria.

Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà quindi far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo. Il

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | www.arpae.it | pec.dirgen@cert.arpae.emr.it

Sezione di Parma Viale Bottego, 9 | 43121 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | pec.aopr@cert.arpae.emr.it

risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione $\pm$ Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Metodi di campionamento e misura

Per la verifica dei valori limite di emissione con metodi di misura manuali devono essere utilizzati:

- metodi UNI EN / UNI / UNICHIM
- metodi normati e/o ufficiali
- altri metodi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente

I metodi ritenuti idonei alla determinazione delle portate degli effluenti e delle concentrazioni degli inquinanti per i quali sono stabiliti limiti di emissione, sono di seguito riportati.

Parametro/Inquinante	Metodi
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN ISO 16911 UNI 10169 UNI EN 13284-1
Portata volumetrica Temperatura di emissione	UNI EN ISO 16911-1* UNI 10169
Umidità	UNI 14790
Polveri totali (PTS) o Materiale Particellare	UNI EN 13284-1* UNI EN 13284-2 (sistemi automatici) UNI 10263
Composti organici volatili (espressi come C-organico totale):	UNI EN 12619*
Composti organici volatili (espressi come C-organico totale) con esclusione del metano	UNI EN 12619 + UNI EN ISO 25140
Composti organici volatili (COV) con caratterizzazione qualitativa dei singoli composti organici volatili	UNI CEN/TS 13649*
Monossido di carbonio (CO)	UNI EN 15058* UNI 9969 ISO 12039 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR, ecc.)
Biossido di carbonio (CO ₂)	UNI 9968 ISO 12039 Analizzatori automatici (IR, FTIR, ecc.)

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | www.arpae.it | pec.dirgen@cert.arpae.emr.it

Sezione di Parma Viale Bottego, 9 | 43121 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | pec.aopr@cert.arpae.emr.it

Ossidi di azoto (NO _x)	UNI 10878 UNI EN 14792 * ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10878:2000 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Ossidi di zolfo (SO _x)	UNI EN 14791 * ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1) UNI 10393:1995 (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Metalli (As,Cd,Cr,Cu,,Ni,Pb,Zn,Tl,Sn,Sb,Co, Mn,V,B,Se, ecc)	UNI EN 14385 * ISTISAN 88/19-UNICHIM 723
Mercurio (Hg)	UNI EN 13211 * UNI EN 14884 (metodo misura automatico)
Microinquinanti Organici diossine e furani (PCDD+PCDF)	UNI EN 1948-1,2,3*
Microinquinanti Organici alogenati (PCB-PCT)	UNI EN 1948*
Benzene	UNI CEN/TS 13649
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)	UNI EN 1948-1+ ISTISAN 97/35 (per campionamento) ISO 11338-1,2* ISTISAN 88/19-UNICHIM 825 DM 25/08/2000 n° 158 All. 3 (ISTISAN 97/35)
Acido cloridrico	UNI EN 1911*
Composti inorganici del cloro espressi come acido cloridrico (HCl)	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)
Composti inorganici del fluoro espressi come acido fluoridrico (HF)	ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.2)
Composti inorganici del fluoro	ISO 15713 UNI 10787
Acido Cianidrico (HCN) e cianuri	NIOSH 7904

Acido Nitrico (HNO_3)	NIOSH 7903 ISTISAN 98/2 (estensione del metodo riportato in All.2 del DM 25/08/00)
Acido Solforico (H_2SO_4) Acido Bromidrico (HBr) Acido Fosforico (H_3PO_4)	ISTISAN 98/2 (estensione del metodo riportato in All.2 del DM 25/08/00)
Acido Solfidrico (H_2S)	UNICHIM 634-DPR 322/71 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, ecc.) EPA Method 15-15A* EPA Method 16-16A*
Acido formico	NIOSH 2011
Ammine aromatiche Ammine alifatiche	NIOSH 2002 NIOSH 2010
Fenoli:	UNICHIM 504 OSHA 32/NIOSH 2546
Aldeidi:	EPA-TO11 A NIOSH 2016 (campionamento mediante assorbimento su fiala/soluzione di DNPH ed analisi HPLC)
Ammoniaca (NH_3)	UNICHIM 632
Ftalati:	OSHA 104 UNI EN 13284-1 + NIOSH 5020
Sostanze alcaline:	NIOSH 7401
Ossigeno (O_2)	UNI EN 14789* ISO 12039 Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, Ossido di Zirconio, UV, IR, FTIR, ecc.)
Silice libera cristallina (SiO_2)	UNI 10568
Amianto	UNI ISO 10397 UNICHIM 853
Nebbie di olio	UNI EN 13284-1 + UNICHIM 759

Isocianati	UNICHIM 488 UNICHIM 429
Fosfati	Campionamento isocinetico su membrana filtrante, dissoluzione del particolato in acqua ed analisi spettrofotometrica con metodo IRSA 4110
Glicoli	UNI EN 13284-1 + NIOSH 5523 (in forma di particolato o nebbie: campionamento su membrana filtrante ed analisi GC) NIOSH 5523 (in fase gas: campionamento su fiala con resina XAD-7 ed analisi GC)
Concentrazione di Odore in Unità Olfattometriche/m ³	UNI EN 13725
Assicurazione di Qualità dei sistemi di monitoraggio alle emissioni	UNI EN 14181
Cloruro di vinile	NIOSH 1007 OSHA 75 EPA 106
Ozono (come Ossidanti Totali in aria)	OSHA ID-214 ASTM D2912-76
Ossido di etilene, 1,2-Epossietano, Ossirano	OSHA 1010 NIOSH 1614
Furfurolo, furfurale, aldeide furanica	NIOSH 2529 OSHA 72

Altri metodi possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente per il Controllo (Arpae). Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzati gli ulteriori metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati in tabella, nonché altri metodi emessi da UNI specificatamente per le misure in emissione da sorgente fissa dello stesso inquinante.

Prescrizioni relative agli autocontrolli

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 269, punto 4, lettera b) del D.Lgs. 152/2006, la Ditta in oggetto è tenuta ad effettuare gli autocontrolli delle proprie emissioni con la periodicità indicata nella relazione tecnica.

Le difformità tra i valori misurati e i valori limite prescritti, accertate nei controlli di competenza del Gestore, devono essere da costui specificamente comunicate ad Arpae - Sezione Prov.le di Parma - entro 24 ore dall'accertamento.

I risultati di tali controlli, non possono essere utilizzati ai fini della contestazione del reato previsto dall'articolo 279 comma 2 per il superamento dei valori limite di emissione.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni, potranno essere ritenuti conformi ed accettati solamente se, oltre che essere redatti da soggetto o laboratorio

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | www.arpae.it | pec.dirgen@cert.arpae.emr.it

Sezione di Parma Viale Bottego, 9 | 43121 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | pec.aopr@cert.arpae.emr.it

abilitato all'esercizio, saranno relativi ad una sola emissione contraddistinta dalla sua specifica denominazione e numero progressivo ad essa assegnata e riporteranno obbligatoriamente:

1. L'identificazione e denominazione e/o ragione sociale Ditta/Azienda.
2. Lo stabilimento presso il quale sono siti gli impianti.
3. Il tipo di attività svolta.
4. La data, l'ora di inizio e fine del prelievo.
5. L'impianto, le linee produttive e/o le fasi lavorative interessate alla sorgente emissiva, definite e specificate in riferimento alle condizioni di marcia e/o utilizzo in riferimento alla condizioni di esercizio verificate dagli operatori addetti al controllo durante le operazioni di campionamento e/o misura.
6. Descrizione del tipo, stato di funzionamento e di manutenzione dell'insieme delle apparecchiature, installazioni o dispositivi atti alla captazione ed al contenimento degli inquinanti.
7. La composizione del fluido emesso ($O_2\%$, $CO_2\%$, $CO\%$, $H_2O\%$), la temperatura media ambiente registrata durante il prelievo, la temperatura media della sezione di prelievo, la portata.
8. I risultati analitici delle sostanze inquinanti, riportati alle condizioni richieste e/o prescritte, associati alle relative accuratezze e/o scostamenti/ripetibilità effettivamente riscontrate.
9. I metodi di campionamento ed analisi utilizzati.
10. Le informazioni sull'accesso in sicurezza della presa di misura disposte dal responsabile del servizio di prevenzione e protezione Aziendale, secondo quanto previsto dalle norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.
11. Firma e timbro del professionista abilitato.

I referti analitici relativi all'esecuzione dei controlli alle emissioni dovranno essere accompagnati da nota e/o giudizio finale sulla valutazione dei risultati anche relativamente alla verifica del rispetto o meno del valore limite di emissione fissato nell'autorizzazione rilasciata od a quanto altrimenti stabilito.

Dovrà essere predisposto un registro di autocontrollo (se non già presente) che imponga al responsabile dell'impianto, di tenere nota delle operazioni di manutenzione, dell'effettuazione degli accertamenti analitici, del loro esito allegando i certificati analitici, della quantità annua di indicatori di attività indicati nel Resoconto catasto emissioni, all'interno della relazione tecnica.

Il registro con pagine numerate deve essere presentato all'Ente di controllo prima del primo aggiornamento, che provvederà a timbrarlo e vidimararlo. Il registro dovrà essere aggiornato da parte della ditta con cadenza almeno annuale e conservato presso l'impianto a disposizione delle autorità preposte al controllo. La documentazione di riferimento per la creazione del registro è disponibile per il download al seguente indirizzo web:

https://www.arpae.it/cms3/documenti/parma/sportello/emissioni_atmosfera/Registro.pdf

Prescrizioni in caso di guasti e anomalie

Al verificarsi di una anomalia o un guasto tali da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, l'Autorità Competente (Arpae) deve essere informata entro otto ore successive, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile.

Il Gestore deve comunque sospendere immediatamente l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di sostanze di tossicità e

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | P.Iva e C.F. 04290860370 | www.arpae.it | pec.dirgen@cert.arpae.emr.it

Sezione di Parma Viale Bottego, 9 | 43121 Parma | tel 0521/976111 | fax 0521/976112 | pec.aopr@cert.arpae.emr.it

cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla parte II dell'Allegato I alla parte quinta del DLgs 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana.

Resta comunque ferma quant'altro previsto dalla normativa Statale o Regionale vigente.

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA
Data: 24/04/2018 16:56:07, PGPR/2018/0008779

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.